



COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 19/12/2025

Sommario

| | | |
|----------|--|----|
| ART. 1. | OGGETTO DEL REGOLAMENTO | 4 |
| ART. 2. | NATURA DEL PRELIEVO | 4 |
| ART. 3. | PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA | 4 |
| ART. 4. | DEFINIZIONE DI RIFIUTO | 4 |
| ART. 5. | SOGGETTO ATTIVO | 5 |
| ART. 6. | SOGGETTI PASSIVI | 5 |
| ART. 7. | LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO | 6 |
| ART. 8. | LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO | 6 |
| ART. 9. | DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE | 7 |
| ART. 10. | PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE..... | 8 |
| ART. 11. | RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO | 8 |
| ART. 12. | RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO | 9 |
| ART. 13. | DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO | 10 |
| ART. 14. | COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI | 10 |
| ART. 16. | PIANO ECONOMICO FINANZIARIO..... | 11 |
| ART. 17. | ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO..... | 12 |
| ART. 18. | TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE | 13 |
| ART. 19. | DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE..... | 14 |
| ART. 20. | UTENZE DOMESTICHE CON ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST | 15 |
| ART. 21. | TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE..... | 15 |
| ART. 22. | CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE | 15 |
| ART. 23. | SOTTOCATEGORIE TARIFFARIE..... | 16 |
| ART. 24. | OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA..... | 16 |
| ART. 25. | PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E RICHIESTA DI ATTIVAZIONE/VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO..... | 17 |
| ART. 26. | CONTENUTI MINIMI E TEMPI DELLA RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO..... | 18 |
| ART. 27. | CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE | 18 |
| ART. 28. | RIDUZIONI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO | 19 |
| ART. 29. | RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE | 19 |
| ART. 30. | RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE... | 20 |
| ART. 31. | RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO AEROBICO | 20 |
| ART. 32. | TASSA GIORNALIERA | 21 |
| ART. 33. | ALTRE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI | 21 |
| ART. 34. | CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI..... | 22 |
| ART. 35. | TRIBUTO PROVINCIALE | 22 |
| ART. 36. | QUOTE PEREQUATIVE..... | 22 |

| | | |
|------------|--|----|
| ART. 37. | FUNZIONARIO RESPONSABILE..... | 22 |
| ART. 38. | ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA..... | 22 |
| ART. 39. | RISCOSSIONE TARI..... | 23 |
| ART. 40. | MODALITÀ E TEMPO DI RETTIFICA E RIMBORSO DEGLI IMPORTI NON DOVUTI 24 | |
| ART. 41. | RICHIESTA DI INFORMAZIONI E RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI..... | 24 |
| ART. 42. | TEMPO DI RISPOSTA MOTIVATA ALLE RICHIESTE SCRITTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI E DI INFORMAZIONI. | 24 |
| ART. 43. | SANZIONI e INTERESSI | 25 |
| ART. 44. | TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..... | 25 |
| ART. 45. | NORMA DI RINVIO | 25 |
| ART. 46. | ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI | 26 |
| ART. 47. | CLAUSULA DI ADEGUAMENTO | 26 |
| ART. 48. | DISPOSIZIONI TRANSITORIE..... | 26 |
| Allegato A | | 27 |
| Allegato B | | 28 |
| Allegato C | | 29 |

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Presente Regolamento istituisce e disciplina l'applicazione nel Comune di Capriate San Gervasio della tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art.1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e smi.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti

ART. 2. NATURA DEL PRELIEVO

1. L'entrata riferita alla TARI ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva.
2. Nella determinazione della tassa di cui al comma precedente ci si conforma alle disposizioni contenute nelle leggi dello Stato nonché alle deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

ART. 3. PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 4. DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal Decreto Legislativo n. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Si riportano di seguito le definizioni di rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. B) ter:
 - a. *rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;*
 - b. *2. I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;*
 - c. *3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;*
 - d. *4. I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade private, comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*

- e. *I rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;*
 - f. *I rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.*
3. Si definiscono rifiuti speciali invece:
- a. *I rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-alimentari e della silvicoltura, della pesca e fosse acquatiche e delle attività connesse (es. agriturismi);*
 - b. *I rifiuti prodotti dalle attività di costruzione, demolizione e di scavo;*
 - c. *I rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, artigianali, delle attività commerciali, di servizio e sanitarie, se diversi dai rifiuti urbani;*
 - d. *I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti;*
 - e. *I veicoli fuori uso.*

ART. 5. SOGGETTO ATTIVO

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 6. SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 7, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea in funzione di contratti di locazione di natura transitoria, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Per le utenze domestiche si considera obbligato colui che effettua la comunicazione di richiesta del servizio ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. Incombe peraltro nei confronti degli amministratori di condominio (ove ciò sia richiesto dal Gestore della tariffa ovvero dal Comune) la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei predetti locali od aree.
5. Per le utenze non domestiche si considera, in mancanza del dichiarante richiedente il servizio, il titolare dell'impresa, associazione, studio; per le società di persone gli amministratori in solido con la società e per le società di capitali o altre organizzazioni dotate di personalità giuridica le medesime società e organizzazioni, in solido con gli amministratori. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o le

rappresenta.

6. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 7. LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 8. LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - Utenze domestiche
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
 - Utenze non domestiche
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;

- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicandole circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 9. DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al tributo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici già dichiarate, applicate e accertate già ai fini della Tares.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% (ottanta per cento) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione.
3. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della

proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

ART. 10. PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, o esclusiva, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la percentuale di abbattimento del 35%.
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 (in via esclusiva) rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; compilare l'apposito modulo di richiesta di detassazione;
 - b) comunicare entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate oppure copia del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale)
5. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

ART. 11. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non

domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine e, comunque, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello del rientro. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dalla norma, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante il ricorso al mercato per un periodo non inferiore a 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ART. 12. RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

4. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo (come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo) e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 40% della quota variabile.
5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 13. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nella normativa statale, nel presente regolamento e nelle deliberazioni ARERA.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione relativo alla stessa annualità.
4. La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impianti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate.
5. Le entrate tariffarie determinate per ciascuna annualità non possono eccedere quelle relative all'anno precedente più del limite della variazione annuale che tiene conto:
 - del tasso di inflazione programmata;
 - del miglioramento della produttività;
 - del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
 - delle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.
6. Le tariffe sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario. Le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
7. In deroga a quanto sopra, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dalla legge, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 14. COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti

nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto di smaltimento, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalle delibere ARERA.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di statale, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario

ART. 15. SCUOLE STATALI

1. la tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dalle specifiche norme dello stato.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

ART. 16. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che

costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 17. ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. La quota fissa per ciascuna categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente K_a per le utenze domestiche e del coefficiente K_c per le utenze non domestiche, mentre la quota variabile 1 per ciascuna categoria d'utenza è determinata imputando le voci di costo sulla base del coefficiente K_b per le utenze domestiche e del coefficiente K_d per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge. La quota variabile 2 è commisurata alla produzione di rifiuto urbano residuo, rilevata per ciascuna utenza con apposito sistema, secondo i criteri di seguito riportati. La produzione di rifiuto urbano residuo stimata per l'anno di riferimento viene determinata in sede di Piano Tariffario e deve risultare in linea con la produzione reale rilevata l'anno precedente, fatti salvi i miglioramenti o le variazioni significative eventualmente intervenute, da valutarsi e quantificarsi secondo criteri razionali. La produzione stimata sarà espressa in unità di volume (litro), sulla base della densità apparente media dei rifiuti calcolata in funzione dei dati rilevati nel corso dell'anno precedente (quantitativo complessivo, espresso in kg e volumetria complessivamente gestita a seguito dello svuotamento degli specifici contenitori assegnati alle utenze, espressa in litri).
4. Ai fini del calcolo del valore unitario (€/litro) della quota variabile 2 di cui al precedente comma, la produzione stimata viene modulata in:
 - soglia inferiore di produzione: pari al 90% della produzione stimata;
 - soglia superiore di produzione: pari al 100% della produzione stimata.

Il valore unitario (€/litro) della quota variabile 2 viene dato dal rapporto tra la somma dei costi come individuati al comma 2 e il valore espresso in litri della soglia inferiore di produzione.

Al fine di garantire la totale copertura dei costi e, specularmente, di prevenire un extragettito, il valore unitario della quota variabile 2 può altresì essere modulato secondo un coefficiente "A" che permetta di tenere conto delle eventuali fluttuazioni dei quantitativi conferiti ed ai conseguenti:

- riduzione del gettito connesso a conferimenti più ridotti rispetto alla soglia inferiore di produzione;
- aumento del gettito causato da conferimenti che superino la soglia inferiore di produzione. Il quantitativo di rifiuto urbano residuo costituente la soglia inferiore di produzione verrà suddiviso per ciascuna categoria di utenze domestiche sulla base del dato medio di conferimento (espresso in litri) evidenziato da ciascuna categoria di utenza nell'anno precedente

Il quantitativo di rifiuto urbano residuo costituente la soglia inferiore di produzione verrà suddiviso per ciascuna categoria di utenze non domestiche sulla base del dato medio di

conferimento (espresso in litri) evidenziato da ciascuna categoria di utenza nell'anno precedente

Il suddetto quantitativo costituente la soglia inferiore di produzione verrà comunque addebitato e tariffato, a titolo di "quantitativo minimo", a ciascuna utenza sulla base del valore unitario della quota variabile 2 individuato, anche in presenza di singole produzioni inferiori.

5. In virtù delle norme e delle deliberazioni ARERA:

- a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario
- b) dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente

6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b) i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

7. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze.

ART. 18. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti e, per una parte aggiuntiva, è costituita dalla quantità (litri) di rifiuti indifferenziati conferiti da ogni singola utenza al servizio pubblico di raccolta rifiuti.
3. In sede di approvazione delle tariffe viene definito il numero minimo annuale di svuotamenti che ogni utenza dovrà corrispondere, sulla base del dato medio di conferimento rilevato per ciascuna categoria di utenza nell'anno precedente.
4. Per i conferimenti eccedenti il numero minimo stabilito, verranno addebitati applicando la tariffa variabile €/lt sul primo avviso di pagamento emesso l'anno successivo a quello di riferimento.
5. Non si procede al rimborso della quota variabile nel caso in cui il numero di svuotamenti sia inferiore al numero minimo annuale previsto nel Piano Tariffario. La quota variabile è dovuta

anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.

6. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa, il numero degli svuotamenti minimi e l'importo della tariffa euro/litro su cui calcolare gli svuotamenti aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
7. L'importo degli svuotamenti minimi è addebitato nell'avviso di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'ammontare del costo degli svuotamenti aggiuntivi è inserito nel primo avviso di pagamento dell'anno successivo.

ART. 19. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, ma dimoranti nell'utenza per almeno 183 giorni nell'anno solare (come ad es. le colf o le badanti che dimorano presso la famiglia).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di permanenza in comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, per un periodo non inferiore all'anno solare, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per utenze domestiche non stabilmente attive si intendono:
 - a) le abitazioni tenute a disposizione come seconde case da soggetti residenti e non sul territorio del comune;
 - b) gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) purché, per entrambe le categorie, vi sia l'utilizzazione fino ad un massimo di 183 giorni nell'anno solare.
4. Al fine di determinare il numero dei componenti del nucleo familiare di queste particolari utenze, in caso di mancanza di indicazione del numero degli occupanti sulla denuncia Tari, si fa riferimento alla seguente tabella di conversione:

| Totale MQ dell'abitazione | N equivalente di occupanti |
|---------------------------|----------------------------|
| Fino a 60 mq | 1 |
| Da 61 mq. A 90 mq. | 2 |
| Da 91 mq. A 110 mq. | 3 |
| Da 111 mq. A 150 mq. | 4 |
| Oltre 150 mq. | 5 o più |

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel comune. Se invece condotte da soggetto diverso da persona fisica, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche con applicazione della tariffa "magazzini e autorimesse".
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile della tassa è uno degli intestatari della scheda famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.
7. Il numero dei componenti di ciascun nucleo familiare sul quale parametrare quanto dovuto dalla singola utenza, relativamente alle utenze domestiche, è quello risultante dai registri

anagrafici comunali, incluse le variazioni rilevate dal 1° gennaio alla data di emissione dell'avviso di pagamento.

ART. 20. UTENZE DOMESTICHE CON ATTIVITÀ DI BED & BREAKFAST

1. In caso di attività di Bed & Breakfast, Casa Vacanze o assimilabili esercitata in una civile abitazione si applica una maggiorazione calcolata nella misura del 20% (venti per cento) della tariffa domestica già applicata allo stesso immobile ove viene svolta l'attività, sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa.
2. Il numero di occupanti per l'individuazione della tariffa domestica soggetta a maggiorazione è quello determinato in base all'articolo precedente del presente regolamento.
3. Nel caso in cui non sia possibile determinare il numero di occupanti dell'immobile ove viene esercitata l'attività di Bed & Breakfast si applica la tabella di conversione prevista art. 19 comma 4.

ART. 21. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

8. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni normative.
9. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione e per una parte aggiuntiva relativa alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (espressa in litri) e conferiti al servizio pubblico di raccolta rifiuti da ogni singola utenza.
10. Il Comune, in sede di approvazione delle tariffe, definisce un numero minimo di svuotamenti di rifiuti indifferenziati, espresso in litri/metro quadrato, calcolato in base alla categoria di attività svolta e ai volumi dei contenitori ritirati da ciascuna utenza. sulla base del dato medio di conferimento rilevato nell'anno precedente.
11. I conferimenti eccedenti il numero minimo stabilito, verranno addebitati applicando la tariffa variabile €/lt sul primo avviso di pagamento emesso l'anno successivo a quello di riferimento.
12. Non si procede ad alcun rimborso in caso gli svuotamenti siano inferiori al numero minimo stabilito.
13. I coefficienti rilevanti per il calcolo della tariffa, il numero degli svuotamenti minimi e l'importo della tariffa euro/litro su cui calcolare gli svuotamenti aggiuntivi sono determinati nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

ART. 22. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato L-Quinquies. Le categorie possono essere suddivise in sottocategorie per meglio adeguare i livelli di produzione specifica di rifiuti, comunque sempre entro i limiti fissati dalla legge.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle

- superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché strutturalmente separate dalle altre attività.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
 6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
 7. utenze destinate a strutture adibite all'accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale: alle unità immobiliari adibite all'accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, è applicata la tariffa non domestica di cui alla cat. 9 – case di cura e riposo, con una maggiorazione del 60 % della tariffa corrispondente, che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
 8. si ritiene altresì di equiparare le strutture adibite a convitti, collegi, case famiglia e similari alla categoria 9 - case di cura e riposo.

ART. 23. SOTTOCATEGORIE TARIFFARIE

1. Sono previste le seguenti sottocategorie tariffarie:
 - **Cat. 28 – Discoteche, night-club**
Sottocategoria 28.1 - Parchi gioco e divertimento
Sono classificabili nella presente sottocategoria tutte le superfici imponibili rientranti nel perimetro del Parco gioco e divertimento con l'attribuzione di una sola tariffa calcolata per la parte variabile con il coefficiente KD (di potenziale produzione) della categoria 29, ridotto del 50% (cinquanta per cento); la tariffa tiene già conto dell'utilizzo non continuativo e pertanto esclude l'applicazione di talune riduzioni.
 - **Cat. 3 – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta**
Sottocategoria 3.1 – Parcheggi a pagamento
Sono classificabili nella presente sottocategoria tutte le superfici imponibili dei parcheggi scoperti a pagamento con l'attribuzione di una sola tariffa calcolata per la parte variabile con il coefficiente KD (di potenziale produzione) della categoria 3, ridotto del 90% (novanta per cento); la tariffa tiene già conto dell'utilizzo non continuativo pertanto esclude l'applicazione di talune riduzioni

ART. 24. OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 40.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece

una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto 30 giugno dell'anno successivo. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

5. Per gli aspetti procedurali relativi alla formazione della pretesa tributaria e al contraddittorio, si applica il Regolamento Generale delle Entrate.

ART. 25. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E RICHIESTA DI ATTIVAZIONE/VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. La Dichiarazione per l'applicazione del tributo sui rifiuti – TARI coincide con la Richiesta di attivazione del servizio.
2. La Dichiarazione per la variazione o la cessazione dell'applicazione del tributo sui rifiuti – TARI coincide con la Richiesta di variazione o di cessazione del servizio.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate, applicate o accertate relativamente alla TARES.
4. I soggetti passivi della TARI sono tenuti alla presentazione della dichiarazione entro e non oltre il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo ai fini accertativi della tardiva dichiarazione ed entro 90 giorni solari ai fini della corretta emissione degli avvisi di pagamento bonari.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall' intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti da uno degli occupanti a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
7. Le circostanze per le quali è necessario presentarla sono:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
 - d) Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, salvo i casi in cui il dato non sia rilevabile dall'anagrafe comunale.
8. Nel caso di occupazione in comune di un'unica unità immobiliare da parte di più nucleo familiari, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono provvedere alla presentazione della dichiarazione/ richiesta di variazione o subentro o cessazione del servizio, entro i termini di cui al comma 4.

10. dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet ufficiale del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre ch  non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, dovr  essere presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalit  e nel termine ivi indicati.

ART. 26. CONTENUTI MINIMI E TEMPI DELLA RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO

1. La ricevuta di presentazione della Dichiarazione TARI rappresenta la presa in carico della Richiesta e l'accettazione di erogazione del servizio e contiene la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, l'attivazione del servizio.
2. Il codice utente e il codice utenza vengono comunicati sull'avviso di pagamento.
3. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui   intervenuta la variazione se la relativa richiesta   presentata entro il termine di cui all'art. 25, comma 4, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui   intervenuta la variazione.
4. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui   intervenuta la cessazione se la relativa richiesta   presentata entro il termine di cui all'art. 25, comma 4, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

ART. 27. CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione di attivazione, variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e degli altri soggetti occupanti l'utenza (se non residenti);
 - b) l'ubicazione degli immobili, i relativi dati catastali e nel caso in cui non fossero di sua propriet  allegare copia del contratto di inizio o fine locazione;
 - c) la superficie tassabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui   intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
2. La dichiarazione attivazione, variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale

- dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo PEC);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree e nel caso in cui non fossero di sua proprietà allegare copia del contratto di inizio o fine locazione;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
 4. Al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, sul modulo sono presenti le indicazioni dei siti internet dove reperire le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.
 5. Le informazioni di cui al precedente comma possono essere fornite all'utente anche in forma cartacea presso l'Ufficio tributi comunale.

ART. 28. RIDUZIONI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La tassa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 150 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi a causa di forza maggiore o che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 29. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni, diverse dall'abitazione principale così come definita ai fini IMU del vigente regolamento, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 20%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione e possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risultino locate o date in comodato d'uso: riduzione del 30%. si applica, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi, sull'unità immobiliare che ai fini IMU è considerata direttamente adibita ad abitazione principale ai sensi della vigente normativa regolamentare (una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato

- e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso);
- c) riduzione del 100% del costo degli svuotamenti dei contenitori utilizzati esclusivamente per il conferimento di pannolini e traverse per bambini residenti di età fino ai 3 anni di età e per persone affette da incontinenza.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
 3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 30. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, nella misura indicata dalla seguente tabella:

| GIORNI DI ESERCIZIO | RIDUZIONE |
|----------------------------|-------------------|
| < 91 giorni | 70 per cento |
| Da 91 a 183 giorni | 50 per cento |
| Da 184 a 274 giorni | 30 per cento |
| >274 giorni | nessuna riduzione |

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Le riduzioni si applicano, o cessano, se debitamente dichiarate e documentate nei Termini della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
4. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 31. RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO AEROBICO

1. le utenze domestiche che praticano il compostaggio aerobico hanno diritto ad una riduzione pari al 5 % (cinque per cento) della parte fissa e della parte variabile della tariffa TARI.
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente di impegno alla pratica del compostaggio in modo continuativo, che dovrà essere redatta su modulo specifico messo a disposizione dall'ufficio tributi del Comune.
3. L'istanza, se presentata entro il 28 febbraio, produce i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dello stesso anno, mentre se presentata dopo il 28 febbraio produce i suoi effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Il contribuente ha diritto alla riduzione per compostaggio se dispone di un orto, giardino o

- parco privato di almeno 40 metri quadrati dove poter utilizzare il compost prodotto.
5. A seguito della presentazione della suddetta istanza, il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica, dell'effettiva attività di compostaggio. Il riconoscimento della riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo.
 6. Per le modalità pratiche della gestione dell'attività di compostaggio si rinvia all'allegato D del presente Regolamento "Linee guida per l'attività di compostaggio" al quale i contribuenti dovranno attenersi.

ART. 32. TASSA GIORNALIERA

1. la tassa sui rifiuti si applica per ciascun metro di superficie occupata, in base a tariffa giornaliera, ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola di una percentuale stabilita dal provvedimento annuale di approvazione delle tariffe della tassa annuale. (Deliberazione di approvazione Piano Tariffario).
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Alla tassa giornaliera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.
6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta, comunque, la tariffa annuale del tributo.
7. Per particolari manifestazioni o eventi (sportivi, socio-culturali, fiere e feste popolari) che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree di uso pubblico, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, si possono concordare con il soggetto organizzatore della manifestazione/evento, specifici contratti aventi ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. In questi casi la tassa, disciplinata dal presente regolamento, non sarà dovuta perché sostituita dal corrispettivo previsto dal contratto suddetto sottoscritto dalle parti.
8. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone unico. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.

ART. 33. ALTRE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. La tassa si applica in misura ridotta, secondo le modalità, le condizioni, i tempi e le percentuali previsti in apposito atto deliberativo (Deliberazione di approvazione del Piano Tariffario), alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Utenze meritevoli dell'abbattimento della Tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata;
 - b) Utenze domestiche occupate da anziani o disabili che trasferiscono la propria residenza presso istituti di ricovero o sanitari, purché le stesse non siano date in locazione o utilizzate da altri soggetti.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della Tassa di

- competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli precedenti resta a carico dei contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dalla normativa vigente.

ART. 34. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni verrà considerata solo la più favorevole al contribuente.

ART. 35. TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa stessa.

ART. 36. QUOTE PEREQUATIVE

1. Gli importi delle rispettive quote vengono aggiornati annualmente in base alle disposizioni emesse da ARERA.

ART. 37. FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa, ove consentito dalla legge.

ART. 38. ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base

di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie determinata secondo i criteri stabiliti dalla legge.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
6. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

ART. 39. RISCOSSIONE TARI

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui all'articolo 34 del vigente Regolamento Generale delle Entrate:

ART. 40. MODALITÀ E TEMPO DI RETTIFICA E RIMBORSO DEGLI IMPORTI NON DOVUTI

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica del documento di riscossione evidenzino un credito a favore dell'utente, il Comune in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale TQRIF ARERA.
2. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a 120 (centoventi) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.
3. È facoltà del contribuente chiedere che la somma a credito, sia portata in detrazione nel primo documento di riscossione utile anche se la scadenza è superiore a 120 (centoventi) giorni lavorativi dalla richiesta scritta della rettifica.
4. Non si fa luogo al rimborso quando l'importo totale dello stesso, comprensivo di interessi, è inferiore a € 12,00.
5. Per quanto non previsto, si applica l'art. 36 relativo ai rimborsi del vigente Regolamento Generale delle Entrate.

ART. 41. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il modulo per la richiesta scritta di informazioni e per la rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, disponibile presso l'ufficio tributi, ovvero compilabile online (qualora tale modalità sia disponibile), deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - b) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - c) il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - d) l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune la richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

ART. 42. TEMPO DI RISPOSTA MOTIVATA ALLE RICHIESTE SCRITTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI E DI INFORMAZIONI.

1. Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, pari a 60 (sessanta) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Comune (gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti) della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.
2. Il gestore di cui al comma 1 è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata alle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, utilizzando

- una terminologia di uso comune, nonché ad indicare nella stessa i seguenti elementi minimi:
- a) il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
3. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato l'esito della verifica e in particolare:
- a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
4. Qualora l'utente indichi nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.
5. Il tempo di risposta motivata alle richieste scritte di informazioni, pari a trenta (30) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di informazioni da parte dell'utente e la data di invio allo stesso da parte del gestore della risposta motivata scritta.

ART. 43. SANZIONI e INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dalla normativa vigente. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa dovuta, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della tassa non versata, con un minimo di 25 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 42, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. La misura annua degli interessi sulle somme dovute al Comune è determinata in misura pari al tasso di interesse legale.

ART. 44. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto della normativa in merito.

ART. 45. NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le

disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili

ART. 46. ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2026.

ART. 47. CLAUSULA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 48. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Allegato A**ALLEGATO L-Quater**

| Frazione | Descrizione | EER |
|---------------------------------------|---|------------|
| RIFIUTI ORGANICI | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 200108 |
| | Rifiuti biodegradabili | 200201 |
| | Rifiuti dei mercati | 200302 |
| CARTA E CARTONE | Imballaggi in carta e cartone | 150101 |
| | Carta e cartone | 200101 |
| PLASTICA | Imballaggi in plastica | 150102 |
| | Plastica | 200139 |
| LEGNO | Imballaggi in legno | 150103 |
| | Legno diverso da quello di cui alla voce 200137* | 200138 |
| METALLO | Imballaggi metallici | 150104 |
| | Metallo | 200140 |
| IMBALLAGGI COMPOSITI | Imballaggi materiali compositi | 150105 |
| MULTIMATERIALE | Imballaggi in materiali misti | 150106 |
| VETRO | Imballaggi in vetro | 150107 |
| | Vetro | 200102 |
| TESSILE | Imballaggi in materia tessile | 150109 |
| | Abbigliamento | 200110 |
| | Prodotti tessili | 200111 |
| TONER | Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* | 080318 |
| INGOMBRANTI | Rifiuti ingombranti | 200307 |
| VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE | Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 | 200128 |
| DETERGENTI | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* | 200130 |
| ALTRI RIFIUTI | Altri rifiuti non biodegradabili | 200203 |
| RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI | Rifiuti urbani indifferenziati | 200301 |

ALLEGATO L-Quinquies

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
02. Cinematografi e teatri.
03. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
05. Stabilimenti balneari.
06. Esposizioni, autosaloni.
07. Alberghi con ristorante.
08. Alberghi senza ristorante.
09. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici e agenzie.
12. Banche e istituti di credito, studi professionali.
13. Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Pluri-licenze alimentari e miste
26. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

LINEE GUIDA PER IL COMPOSTAGGIO AEROBICO

Punto 1 - Oggetto e finalità

Il Comune di Capriate San Gervasio intende promuovere il compostaggio dei residui organici al fine di contribuire a ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati con effetti positivi sull'ambiente e ridurre i costi di smaltimento a carico della collettività.

Sono escluse dalla presente normativa eventuali pratiche di compostaggio svolte presso attività produttive che non siano imprese agricole e florovivaistiche.

Punto 2 - Definizione

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene il *compost*, ovvero un terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare per arricchire il terreno del proprio orto o giardino.

Il compostaggio si realizza con la raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta pubblica, ma accumulati direttamente dal cittadino e trattati al fine di compiere la trasformazione in *compost*.

Punto 3 - Metodologie di compostaggio

I metodi di compostaggio consentiti da questo regolamento sono i seguenti:

- a. cumulo;
- b. utilizzo compostiera auto costruita;
- c. utilizzo compostiera commerciale.

I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale. Il sito di compostaggio dovrà essere posizionato in modo da non arrecare danno o molestie al vicinato, con particolare riguardo alla modalità della lettera a. precedente.

Il *compost* deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, e non può essere conferito durante la raccolta domiciliare o presso il centro di raccolta comunale.

Punto 4 - Rifiuti compostabili

Possono essere avviati al compostaggio:

- scarti di cucina: frutta e verdura, pane, pasta, gusci di uova, ossa e residui vegetali in genere;
- scarti provenienti dal giardino: foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori recisi, sfalci d'erba;
- materiali compostabili in modica quantità in quanto incidono negativamente sul processo di compostaggio: bucce di agrumi, fondi di caffè, cenere, avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi.

Punto 5 - Agevolazioni tributarie

Chi svolge la pratica del compostaggio ha diritto ad una riduzione percentuale del tributo relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicato all'abitazione principale ed alle pertinenze, secondo una percentuale deliberata dall'Amministrazione Comunale.

Tale agevolazione dovrà essere richiesta a norma e nel rispetto delle condizioni dei successivi punti 6 e 7.

Punto 6 - Condizioni per l'agevolazione

Perché i contribuenti possano ottenere l'agevolazione devono:

- a. svolgere correttamente l'attività di compostaggio per tutti i rifiuti consentiti senza conferimento degli stessi nei cassonetti di raccolta rifiuti. Solo per quantità elevate di rifiuti compostabili (es. tagli di erba, siepi), difficilmente utilizzabili nella quotidiana attività di compostaggio, è consentito il ricorso al Centro di Raccolta (c.d. Stazione Ecologica). Le metodologie corrette per l'effettuazione del compostaggio sono definite nei precedenti punti 3 - 4;
- b. essere residenti nel Comune di Capriate San Gervasio e in regola con il pagamento della Tassa

sui rifiuti -TARI;

c. praticare il compostaggio utilizzando un contenitore o cumulo ben definito e unico per ogni nucleo familiare. Eventuali strutture abitative con più famiglie dovranno avere più luoghi di compostaggio distinti in modo da poter verificare, per ogni famiglia, il corretto svolgimento dell'attività di compostaggio;

d. disporre di un orto, giardino privato o parco di almeno 40 metri quadrati dove poter utilizzare il compost prodotto;

e. dare disponibilità ai controlli sull'effettivo svolgimento della pratica del compostaggio che verranno realizzati come dal successivo punto 8.

Punto 7 - Procedura per l'agevolazione

L'agevolazione può essere richiesta tramite attestazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) in qualsiasi momento secondo quanto indicato all'art. 24 Bis del presente Regolamento.

La richiesta non dovrà essere ripetuta per gli anni successivi in quanto l'agevolazione sarà rinnovata automaticamente.

La cessazione della pratica del compostaggio, che comporterà l'immediata perdita dell'agevolazione, dovrà essere comunicata per non incorrere nelle sanzioni previste al successivo punto 8.

La modulistica per la domanda di agevolazione e per la comunicazione di cessazione del compostaggio è reperibile all'Ufficio Tributi del Comune di Capriate San Gervasio e sul sito internet del Comune.

Punto 8 - Controlli e sanzioni

Le verifiche sul corretto svolgimento dell'attività di compostaggio saranno svolte a campione, senza alcun preavviso, da parte di personale incaricato ed appartenente all'Amministrazione Comunale.

Nel caso venga rilevato il non corretto svolgimento dell'attività di compostaggio verrà revocata l'agevolazione tariffaria con efficacia dal 1° gennaio precedente all'ispezione e verrà applicata la sanzione per infedele dichiarazione.

Inoltre potranno essere applicate le sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace a norma dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.